

Attività Produttive

Attività del settore agricolo › vendita diretta dei propri prodotti agricoli

Descrizione

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Requisiti

Requisiti morali:

assenza di cause ostative elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010;
assenza cause ostative elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011.

Requisiti professionali:

Per esercitare l'attività di vendita di alimenti prodotti nella propria azienda non è necessario inoltre possedere specifici requisiti professionali.

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese

Adempimenti

SCIA come indicato alla sezione modulistica

pagamento diritti istruttori come determinati con delibera di G.M. n. 22/2018
la somma va versata sul c.c.p. n. 11653938

Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni.

Normativa

Non presente